

Assicurazione per la perdita di guadagno (J)

Condizioni speciali in complemento alle CGA
Edizione 01.2023

Contratto

Scopo *J art. 1*

Le paghiamo l'indennità giornaliera assicurata in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio.

Varianti assicurative *J art. 2*

Le eroghiamo l'indennità giornaliera assicurata nei seguenti modi:

- ¹ Assicurazione contro i danni: al massimo fino al salario sottoposto all'AVS percepito prima dell'incapacità al lavoro.
- ² Assicurazione di somme: indipendente dalla reale perdita di guadagno. Gli articoli 5 cpv. 2; 8 e 9 non valgono per questa variante.

Diritto di opzione *J art. 3*

- ¹ Cessazione dell'attività lucrativa: nel caso dovesse cessare la sua attività lucrativa e gestire una propria economia domestica può, entro 3 mesi e fino al compimento di 55 anni d'età, trasformare la sua assicurazione contro i danni in un'assicurazione di somme, indipendentemente dallo stato di salute. La precedente indennità giornaliera sarà ripresa fino ad una somma massima di CHF 100.–.
- ² Inizio di un'attività lucrativa indipendente: entro 3 mesi e fino al raggiungimento di 55 anni di età, può trasformare la sua assicurazione contro i danni in un'assicurazione di somme con copertura invariata indipendentemente dallo stato di salute.

Fine dell'assicurazione *J art. 4*

La sua assicurazione si estingue all'esaurimento delle prestazioni oppure al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.

Prestazioni

Principio *J art. 5*

- ¹ Se a causa di un infortunio oppure di una malattia dovesse subire un'incapacità lavorativa totale o parziale Lei ha diritto a un'indennità giornaliera corrispondente al grado di incapacità al lavoro. Nell'assicurazione contro i danni, Lei deve fornirci la prova della perdita di guadagno.
- ² Le eroghiamo l'indennità giornaliera assicurata fino al massimo del salario sottoposto all'AVS raggiunto prima dell'incapacità al lavoro. Nel caso di attività irregolare si usa come base la media degli ultimi 3 mesi.
- ³ Una maternità non è un avvenimento assicurato, a meno che non ci siano delle complicazioni con valore di malattia durante la gravidanza.

Durata delle prestazioni e modalità *J art. 6*

- ¹ Eroghiamo l'indennità giornaliera indipendentemente dall'avvenimento assicurato per un periodo di 730 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi.



KPT, Casella postale, CH-3001 Berna
kpt.ch

- ² Nel caso di una ricaduta o di rinnovata incapacità al lavoro entro 180 giorni il periodo d'attesa non è applicato.
- ³ I giorni con parziale incapacità al lavoro e giorni con riduzioni a causa di sovrassicurazione sono considerati giorni interi. La durata del diritto alle prestazioni non viene prolungata.
- ⁴ Rinunciando deliberatamente alle prestazioni in caso di incapacità al lavoro durata non impedisce l'estinzione delle prestazioni.
- ⁵ Se passa da un'assicurazione collettiva ad un'assicurazione individuale, i giorni di prestazione già percepiti saranno computati sulla durata delle prestazioni in osservanza al cpv. 1.
- ⁶ Accettiamo una dichiarazione retroattiva di incapacità al lavoro emessa da un medico soltanto per i 5 giorni precedenti la prima consultazione medica.
- ⁷ Indennità di parto: per i parti dopo il sesto mese di gravidanza, versiamo l'indennità giornaliera assicurata per un periodo di 20 giorni dopo il parto. Queste prestazioni non vengono computate sulla durata di prestazione di 730 giorni.

Passaggio J art. 7

Se durante un infortunio in corso Lei effettua un passaggio dall'assicurazione collettiva a quella individuale, il caso continuerà ad essere trattato, secondo le disposizioni dell'assicurazione collettiva, fino al conseguimento della piena capacità al lavoro.

Sovrindennizzo J art. 8

Se tutte le prestazioni cumulate dalle assicurazioni private e sociali per perdita di guadagno superano il salario sottoposto all'AVS percepito prima dell'incapacità lavorativa, riduciamo le nostre prestazioni. Nel caso di persone disoccupate, l'indennità giornaliera di disoccupazione è determinante per la perdita di guadagno. Questa disposizione vale anche per guadagno intermedio.

Regresso e prestazioni anticipate J art. 9

- ¹ I diritti nei confronti di terzi responsabili ci devono essere ceduti.
- ² Se un assicuratore sociale ha l'obbligo alla prestazione, e se noi abbiamo avanzato dei versamenti, insorge nei vostri confronti, o verso l'assicuratore sociale, il diritto di domandarne la restituzione. Questo sussiste solo nella misura in cui le prestazioni assicurative superano il salario sottoposto all'AVS percepito prima dell'incapacità al lavoro.

Sospensione J art. 10

- ¹ Nel caso Lei dovesse subire una misura o una pena privativa di libertà, il versamento delle prestazioni sarà sospeso durante questo periodo.
- ² L'obbligo alla prestazione di indennità giornaliera per malattia è sospeso durante le 4 settimane prima e le 8 settimane dopo il parto. Sono escluse da questa disposizione le indennità giornaliera per infortunio.

Esterio J art. 11

- ¹ All'estero eroghiamo le indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro solo per il periodo di degenza ospedaliera documentato.
- ² Nel caso che Lei si reca all'estero, durante il periodo d'incapacità al lavoro, e senza il nostro consenso, l'obbligo alla prestazione è sospeso durante questo periodo.



KPT, Casella postale, CH-3001 Berna
kpt.ch

Obblighi

Obbligo di notifica e di prova J art. 12

- ¹ Lei è tenuto a comunicarci qualsiasi incapacità lavorativa entro 5 giorni dall'accaduto. Entro un termine supplementare di 3 giorni dev'essere presentato il certificato di un medico o di un chiropratico. In caso di inosservanza colpevole di tali obblighi da parte dell'assicurato, l'assicurazione può ridurre o rifiutare le prestazioni nel rispetto della legislazione applicabile.
- ² Se il grado della sua incapacità al lavoro dovesse variare, Lei è tenuto ad informarci immediatamente ed a provarlo con un certificato medico.
- ³ Deve comunicarci tutte le circostanze che influiscono sul rapporto assicurativo, in particolare la cessazione o la limitazione dell'attività lavorativa.

Contenimento dei danni J art. 13

Se non usa la restante capacità lavorativa per un'attività ragionevolmente esigibile, o se non dovesse annunciarsi presso l'assicurazione invalidità (AI) o l'assicurazione contro la disoccupazione (AD), ci riserviamo il diritto di ridurre l'indennità giornaliera.

Fasce d'età

Passaggio alla fascia d'età successiva J art. 14

L'ammontare del premio della sua assicurazione complementare è calcolato applicando una tariffa che dipende dall'età anagrafica. Il passaggio alla fascia d'età successiva comporta normalmente un aumento del premio e avviene in data 1° gennaio dell'anno in cui si raggiunge l'età di riferimento.

Sono previste le seguenti fasce d'età: 15-30; 31-40; 41-50; 51-60; 61-65 anni.

Berna, 1° giugno 2022
KPT Assicurazioni SA